

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 6**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CONSOLO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE JANNUZZI

**procedimento penale n. 42704/01 R.G.N.R. – n. 3104/02 R.G. G.I.P. pendente presso il Tribunale di Milano
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione
con il mezzo della stampa)**

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 2002

ONOREVOLI SENATORI. – Il senatore Raffaele Jannuzzi, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 42704/01 R.G.N.R. – 3104/02 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

La vicenda trae origine da un articolo redatto dal senatore Jannuzzi e pubblicato sul numero 28 del settimanale «Panorama» (12 luglio 2001) dal titolo: «Brutto scherzo a Carnevale», a seguito del quale hanno presentato querela, per offesa alla loro reputazione, i dottori Olivieri, Insacco e Grimaldi, rispettivamente presidente e consiglieri della sezione promiscua della Corte d'Appello di Palermo, che ha giudicato Corrado Carnevale. In particolare, nell'articolo si affermava che si trattava di una «sezione speciale», sulla quale si poteva intervenire per far condannare il dottor Carnevale; che non era possibile neppure «osare di pensare» che la Corte d'Appello non avrebbe confermato il giudizio (di assoluzione, *ndr*) di primo grado; che il ricorso era «risibile (70 pagine di aria fritta)»; che il giudizio si era celebrato «in sole 5 udienze, senza riaprire il dibattimento, senza ascoltare nessuno, in assoluta mancanza di contraddittorio»; che non sarebbe stato possibile «motivare una inconcepibile e assurda sentenza di condanna».

Nello stesso articolo il senatore Jannuzzi si sofferma sulla «singolare» composizione della «sezione speciale», nella quale figurava un ex pubblico ministero della Direzione Antimafia di Palermo (dottor Insacco), che aveva già sottoposto ad indagini il dottor Carnevale, veniva inserito un altro ex pubblico ministero (dottoressa Grimaldi), appar-

tenente alla stessa corrente dell'ANM del dottor Insacco, ed un Presidente (dottor Olivieri) sul quale vengono gettate ombre di sospetto per presunte indagini a suo carico.

Ad avviso del senatore richiedente la deliberazione di insindacabilità, le opinioni espresse nell'articolo in questione si pongono in rapporto diretto con l'esercizio del suo mandato e, in particolare, attengono alla indispensabilità della riforma in tema di separazione delle carriere e analizzano alcune anomalie «strutturali» del sistema giudiziario, su cui i parlamentari sono tenuti a riflettere e vigilare.

È stata formulata richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare è stata già fissata.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 6 agosto 2002 e l'ha annunciata in Aula il 22 agosto 2002.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 settembre, del 1° ottobre e del 16 ottobre 2002, ascoltando il senatore Jannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 18 settembre 2002.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Jannuzzi, rimettendosi alla memoria scritta già presentata, ha ribadito il fatto che le opinioni espresse si inseriscono nel quadro di quelle attività, che nel loro complesso possono definirsi prodromiche o conseguenti o comunque collegate all'esercizio delle funzioni tipiche di un parlamentare.

* * *

Ancora una volta ci troviamo, dunque, di fronte ad un caso di applicabilità dell'art.68, primo comma, della Costituzione e affrontiamo la problematica inerente l'ampiezza

della prerogativa dell'insindacabilità riconosciuta agli appartenenti alle Camere.

Come è noto, sull'argomento esiste in dottrina una divergenza di pareri che vede, da una parte, una visione restrittiva del c.d. «nesso strettamente funzionale», secondo la quale l'insindacabilità opererebbe soltanto in relazione a dichiarazioni riconducibili *strictu sensu* all'attività esclusivamente parlamentare, dall'altra una interpretazione meno restrittiva la quale riconosce invece proprio all'attività parlamentare un campo di azione più ampio, che includa anche tutte quelle attività più strettamente politiche, ma non per questo estranee all'attività parlamentare, che non siano annoverabili quali «atti tipici della funzione» e che, pertanto, non vengono espletate nelle sedi tradizionali.

Questa Giunta ha già espresso in altre circostanze il proprio orientamento, volto a condividere la visione meno restrittiva, secondo la quale l'agire del parlamentare non può essere ristretto esclusivamente agli ambiti di esercizio usuale, ma deve essere esteso altresì a quelle sedi «informali», quali ad esempio i mezzi di informazione, che ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel dibattito politico.

Anche nella fattispecie sembra opportuno ribadire tale visione, sottolineando ancora una volta che, data l'evoluzione che la figura del politico-parlamentare ha subito e continua a subire, non sembra nello spirito del principio costituzionale restringere le prerogative di insindacabilità esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule e che siano intimamente connesse alla funzione stessa. Il mandato elettorale, infatti, si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione.

Per tali motivi appare evidente che, anche nel caso alla nostra attenzione, è rintracciabile la fattispecie di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell'attività parlamentare, dal momento che si tratta dell'estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti politici.

Appare opportuno ribadire, in conclusione, che questa interpretazione non risulta affatto inconciliabile col disposto letterale dell'art. 68, dal momento che detta norma parla di «opinioni espresse» e «voti dati» *nell'esercizio delle proprie funzioni*; esercizio che non viene dunque limitato in alcun modo, nè «territorialmente» con l'individuazione di un luogo specifico entro il quale vige l'insindacabilità, nè «temporalmente» con la limitazione di uno spazio temporale all'interno del quale il parlamentare può esprimere liberamente il proprio pensiero, nè infine «funzionalmente» con la imposizione di uno stretto legame tra l'attività politica e quella parlamentare.

Sarà comunque compito di questa Giunta, come già è stato detto da questo relatore in altra occasione, svolgere un ruolo di garante affinché tale diritto spettante a ciascun membro del Parlamento non si traduca in abuso ovvero in eccesso. Abuso ed eccesso che, peraltro, il relatore non ritiene possano essere rintracciati nel caso delle opinioni espresse dal senatore Jannuzzi, sulle quali la Giunta è chiamata ad esprimersi e che, pertanto, si debbono considerare coperte da insindacabilità.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CONSOLO, *relatore*

